

TI_GERICHTE 10.2003.105 vom 26. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.105

FR: TI_GERICHTE 10.2003.105 du 26 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.105 del 26 marzo 2003

Erwägungen

E. 4

Se l'accusato può beneficiare dell'attenuazione della pena per aver dato prova di sincero pentimento;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifr. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 64 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara _____, di _____ e _____ n. _____, nato a _____/TI, attinente di _____/TI, domiciliato a _____, _____, celibe,

colpevole di circolazione in stato di ebbrietà e infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti a _____ il _____ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA _____/_____ del _____ 2003

condanna Andrea Tarchini,

1. alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 1'200.--;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.-- (fr. 1'050.-- in caso di motivazione scritta);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.12.2001, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di

cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, _____, _____,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, _____
_____, _____,

Avv. _____, _____,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ufficio giuridico della circolazione, Carmorino (_____._____).

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di _____,

fr.	1'200.00	multa
fr.	300.00	tassa di giustizia
fr.	350.00	spese giudiziarie
fr.	1'850.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.